

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente CIFARELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (1578) (1):

PRESIDENTE	Pag. 909, 912, 913 e <i>passim</i>
BURTULO	918
FALCUCCI Franca	910, 916, 917 e <i>passim</i>
LIMONI, relatore alla Commissione	910, 911, 915 e <i>passim</i>
MONETI	913, 919
PIOVANO	913, 916, 917 e <i>passim</i>
ROSSI Dante	911, 912, 914 e <i>passim</i>

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato ».

SMURRA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pag. 910, 912, 914 e *passim*
URBANI 912, 913, 914 e *passim*
VALITUTTI 911, 914, 915 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

STIRATI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (1578)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ».

Ieri avevamo sospeso i nostri lavori in vista di un'eventuale riformulazione dell'articolo 1. A tal fine, subito dopo la chiusura dei nostri lavori, il rappresentante del Governo si è incontrato con i rappresentanti dei Gruppi e con il relatore per lo studio delle proposte da presentare alla Commissione. Prego il sottosegretario Smurra di esporre alla Commissione le conclusioni di tale incontro.

S M U R R A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel corso dello scambio di idee che si è avuto ieri, è sembrato effettivamente opportuno qualche ritocco al testo originario. Si è così pervenuti alla seguente formulazione: « I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.

I posti risultanti non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in ba-

se a graduatorie da compilarsi dall'Amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283 ».

L I M O N I, *relatore alla Commissione*. Ieri la discussione del disegno di legge era stata sospesa in seguito alla proposta, fatta dai senatori del Gruppo comunista, intesa a chiarire che il conferimento dei posti previsti al primo e al secondo comma dell'articolo 1 deve avvenire nei limiti di un terzo dei posti recati in aumento del citato decreto del Presidente della Repubblica, e che i posti risultanti ancora disponibili successivamente alle nomine disposte ai sensi dei richiamati commi debbono essere, invece, riservati, a prescindere dalle limitazioni contemplate nei medesimi commi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica n. 283 del 1971, più volte richiamato, con cui sono stati aumentati i posti in organico nell'Amministrazione della pubblica istruzione.

La nuova formulazione dell'articolo 1 accoglie sostanzialmente le osservazioni dei senatori comunisti per cui mi sembra che possano cadere le loro riserve.

Mi si consenta, peraltro, di ricordare che nella seduta di ieri eravamo rimasti anche d'accordo di sottoporre alla 1^a Commissione la proposta di far coincidere con l'anno scolastico 1975-1976 la restituzione all'insegnamento del personale comandato o distaccato presso l'Amministrazione della pubblica istruzione, modificando, in sostanza, la data 1974-75 attualmente prevista nel disegno di legge. Il parere della prima Commissione al riguardo è stato favorevole, talchè ritengo che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato.

F A L C U C C I F R A N C A. Siccome l'onorevole Limoni ha illustrato anche lo emendamento relativo all'articolo 2, per completare il quadro della situazione sarà forse opportuno che io porti a conoscenza della Commissione la mia proposta intesa ad inserire un articolo che non vuole modi-

ficare la sostanza del provvedimento, ma cogliere l'opportunità di risolvere una situazione che può essere ricollegata al problema di cui ci occupiamo.

La situazione riguarda (già in questa Commissione si è avuto modo di parlarne) un ridotto numero di insegnanti di scuole popolari, utilizzati nei servizi amministrativi della Pubblica istruzione, che costituiscono la fascia ultima, diciamo, della graduatoria degli insegnanti che hanno potuto utilizzare la legge n. 775 del 1970, la quale consentiva a coloro che erano stati chiamati nei servizi amministrativi di potervi rimanere in via definitiva.

Vorrei chiedere ai colleghi se non hanno difficoltà ad accettare l'inserimento di un articolo, che faceva parte del disegno di legge n. 114, sulla riforma della pubblica amministrazione, che ha già ottenuto il parere positivo delle Commissioni 1^a e 5^a, in modo da evitare leggi speciali e chiudere con un atto di giustizia la situazione di questo ridottissimo numero di insegnanti (sono una trentina).

R O S S I D A N T E . Vorrei innanzitutto un chiarimento in ordine al terzo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo, là dove si dice che i posti risultati non coperti saranno conferiti agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo la entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 283; perchè mi pare che possa verificarsi una disparità di trattamento.

Ammettendo infatti (faccio un'ipotesi che può non verificarsi) che i risultati idonei con le procedure previste al primo e al secondo comma siano di più rispetto al numero dei posti disponibili, ho ragione di ritenere che essi non potrebbero partecipare alla graduatoria generale dal momento che il terzo comma fa riferimento soltanto agli idonei dei concorsi pubblici.

L I M O N I , *relatore alla Commissione.* La sua interpretazione è esatta, perchè prima si utilizzano, sempre nei limiti di un

terzo dei posti in aumento, coloro che hanno già partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077; poi, se restano dei posti da coprire, si bandisce un nuovo concorso sempre ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto e, nel caso che dopo tale seconda immissione non tutti i posti compresi nel terzo vengano coperti, si ricorre all'utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici anche per detti posti.

R O S S I D A N T E . Forse non mi sono spiegato. Io faccio il ragionamento opposto; cioè prevedo che gli idonei configurati con le procedure previste nel primo e nel secondo comma siano di più rispetto ai posti da coprire; in questo caso essi non potrebbero concorrere alla graduatoria generale che comprenderebbe soltanto gli idonei dei concorsi pubblici. Mi sembra, in altri termini, che si verificherebbe un trattamento differenziato a danno di coloro i quali, avendo raggiunto l'idoneità attraverso le procedure previste al primo e al secondo comma, se fossero in esuberanza dovrebbero avere, invece, lo stesso diritto degli idonei dei concorsi pubblici.

Basterebbe, quindi, sopprimere nel terzo comma la parola « pubblici » e il problema verrebbe risolto.

V A L I T U T T I . In ordine all'obiezione sollevata dal senatore Rossi, vorrei osservare che vi è una *ratio* nella ripartizione di questi posti, ed è la seguente: coloro che hanno partecipato ai concorsi interni, hanno sostenuto una prova molto facile, cioè quella del colloquio, e sono andati in una graduatoria che, in base ad una legge precedente, concorrevano nella misura di un terzo al conferimento dei posti. A questi è riservato il terzo dei posti disponibili: quindi non si innova nulla.

Gli altri posti, che sono la maggioranza (perchè l'Amministrazione ha già fatto i suoi calcoli) vengono conferiti in base ad una nuova graduatoria agli idonei dei concorsi esterni (che sono pubblici), i quali, avendo sostenuto una prova scritta, una prova orale

e una prova pratica, presentano maggiori titoli.

Non vedo pertanto la contraddizione. Si capisce che gli idonei dei concorsi interni non possono e non debbono entrare in questa graduatoria; altrimenti faremmo un provvedimento corporativo ed io mi opporrei.

L I M O N I, *relatore alla Commissione.* La preoccupazione che ha costituito il perno della discussione è stata proprio quella di non mettere tutti i posti da coprire a disposizione di coloro che hanno partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077.

R O S S I D A N T E Non insisto

P R E S I D E N T E. Mi sembra allora che possiamo sentire l'opinione del Governo sul nuovo testo dell'articolo 1 e quindi passare alla votazione.

S M U R R A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La nuova formulazione dell'articolo 1 è venuta fuori dopo un'ampia consultazione dei rappresentanti dei vari gruppi politici, anche se i comunisti sul punto *b*) non erano completamente d'accordo. Il Governo, pertanto, non può che sollecitare l'approvazione del nuovo testo.

U R B A N I. Noi ritiriamo l'emendamento che avevamo presentato, in quanto assorbito nel primo e nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 1. Tuttavia, votiamo contro l'articolo 1 per le ragioni di carattere generale che abbiamo già esposto; in particolare perchè riteniamo che l'applicazione dell'articolo 8 sarebbe potuta avvenire attraverso il concorso che era stato già bandito e registrato e che non si è voluto espletare. Ma soprattutto per via dell'ultimo comma, che veramente vulnera il principio generale secondo cui quando già sono state varate leggi per procedure speciali ed eccezionali non esiste motivo per vararne altre. In altre pa-

role la procedura normale da seguire è quella concorsuale.

A questo punto teniamo a precisare che il nostro orientamento è di sottolineare le ragioni della nostra opposizione, del nostro voto contrario al disegno di legge in esame, ma di rinunciare ad avvalerci del disposto dell'articolo 35 del Regolamento del Senato per la sua rimessione all'Assemblea, a condizione che venga accolto come preciso impegno, dal Governo e dalla maggioranza, il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione del Senato,

impegna il Governo ad utilizzare il personale non ancora in servizio nella pubblica Amministrazione, che verrà assunto per effetto del presente provvedimento relativo al conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione periferica.

Le ragioni che hanno indotto il Gruppo comunista a presentare questo ordine del giorno, firmato anche dal collega Stirati a nome del Gruppo socialista, sono evidenti. Ieri il collega Limoni, a seguito della comunicazione che con l'approvazione del provvedimento in esame saranno assunti ben 2 500 nuovi impiegati, ha osservato trattarsi di un numero eccessivo. In realtà il numero non è affatto eccessivo, a meno che non si scenda all'analisi di quanti saranno coloro che assumeranno una nuova qualifica provenendo da qualifiche inferiori ma che già sono in forza al Ministero della pubblica istruzione e di quanti saranno invece immessi in tale Amministrazione provenendo dall'esterno. Effettivamente si rileva che questi ultimi saranno circa 1.500. Ed è proprio da questa considerazione che nasce il nostro ordine del giorno.

Questi 1.500 nuovi impiegati, infatti, apparterranno quasi esclusivamente alla carriera esecutiva e, si dice, saranno destinati a rafforzare i Provveditorati i quali lamentano effettivamente scarsità di impiegati, anche in conseguenza dei nuovi compiti che sono stati loro affidati. Di contro, avremo una direzione generale che disporrà di gran numero di personale da utilizzare, secondo

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

il principio della mobilità, in quei settori, come il pensionistico, che non funzionano, per ammissione della burocrazia, per carenza di impiegati. Perciò con il nostro ordine del giorno tendiamo a correggere gli aspetti più negativi che scaturiscono dal provvedimento in discussione ed è per questo motivo che subordiniamo la sua accettazione alla non richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

M O N E T I . Sa un po' di nicattuccio, questa richiesta.

U R B A N I . La considerazione del senatore Moneti è veramente offensiva. Noi stiamo conducendo una battaglia politica e utilizziamo i mezzi a nostra disposizione.

M O N E T I . D'accordo, si è trattato di una osservazione personale.

U R B A N I . Osservazione personale ma del tutto scorretta.

P I O V A N O . Visto che ci si formalizza tanto, faccio osservare che è spuntato in questo momento un emendamento, quello proposto dalla senatrice Falcucci, di cui non si è mai parlato in sede di discussione generale e che introduce, pertanto, improvvisamente un elemento del tutto nuovo. Se dobbiamo chiarire qualcosa, chiariamo tutto, fino in fondo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento proposto dalla senatrice Falcucci è stato presentato da tempo e figura regolarmente tra quelli contenuti nell'apposito fascicolo già distribuito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Do innanzitutto nuovamente lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente

della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti eventualmente non coperti, dopo la nomina degli idonei, saranno conferiti:

a) fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al comma precedente;

b) agli idonei dei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compiliarsi dall'Amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

Da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 1.

I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.

I posti risultanti non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo

l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compilarli dall'Amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

U R B A N I . Propongo di sostituire nel terzo comma le parole: « i posti risultanti non coperti », con le seguenti: « I residui posti ». In tal modo si rafforza il concetto che non si deve trattare comunque di nuovi posti.

V A L I T U T T I . Per eliminare i timori manifestati dal senatore Urbani suggerirei questa formula: « I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente ».

U R B A N I . D'accordo. Vorrei proporre un'altra modifica e cioè la soppressione, nel primo comma, delle parole « o indetti » dopo le parole: « dei concorsi per colloquio già espletati ». Ciò in quanto non capisco il senso di quell'« indetti ».

V A L I T U T T I . Questa soppressione non è possibile perchè vi sono concorsi ancora in atto, sempre nel quadro del cosiddetto « terzo ».

U R B A N I . Non mi risulta che sia così.

S M U R R A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo invece che abbia ragione il senatore Valitutti.

U R B A N I . Dalle informazioni che ci sono state fornite risulta che i concorsi indetti per il terzo sono stati tutti espletati e che gli altri eventuali riguardano quelli registrati ma non attuati. D'altro canto se così non fosse, non avrebbe ragione di essere la norma del primo comma dell'articolo in esame. È un punto molto importante, questo, e sarà bene chiarirlo. Tutta la discussione si è incentrata sul fatto che i con-

corsi sono stati tenuti una sola volta, che gli altri non lo erano stati in quanto raggruppati a seguito del decreto Scalfaro. E furono banditi e registrati ma non ancora espletati, proprio perchè si è voluto, in alternativa, procedere con il provvedimento in esame.

R O S S I D A N T E . L'alternativa rappresentata dalle parole « o indetti » è il mezzo per consentire di coprire interamente il terzo dei posti disponibili qualora ciò non avvenisse con l'utilizzazione degli idonei dei concorsi già espletati.

U R B A N I . La copertura eventuale deve avvenire senza fare ricorso a nuovi concorsi. Questo mi sembra il principio informatore del provvedimento in discussione. Oppure significa che non l'ho capito bene e chiedo che mi venga spiegato.

P R E S I D E N T E . Non mi illudo di essere in grado di spiegare tutto, anche perchè non ho partecipato alla precedente discussione, tuttavia, appellandomi a nostra madre la lingua italiana, desumo, dal testo del provvedimento, che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ci possono essere concorsi già espletati o soltanto indetti, la qual cosa esclude il pericolo lamentato dal senatore Urbani, ossia che si possa ricorrere a nuovi concorsi.

U R B A N I . L'Amministrazione della pubblica istruzione i concorsi li ha già banditi e registrati ma non espletati; e ricorre al provvedimento in esame per utilizzare coloro che saranno risultati idonei. Tuttavia di concorsi ancora in atto non dovrebbero essercene, ed è evidente che non si potrebbero definire idonei, come in questo disegno di legge si fa, partecipanti a un concorso non ancora espletato.

V A L I T U T T I . Il collega Urbani, in linea di fatto, ha ragione, ma in questo senso: quando fu elaborato il provvedimento

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

erano già stati indetti dei concorsi interni, e con probabilità in questo decorso di tempo essi sono già stati espletati.

U R B A N I . No, non sono stati espletati.

V A L I T U T T I . Non ne abbiamo la sicurezza. Prego il collega Urbani di consentire che la parola « indetti » resti nel testo. Voglio chiarire al collega Urbani che se fosse vera la sua ipotesi, e cioè che questi concorsi interni sono già stati espletati, la parola « indetti » non avrebbe nessun riflesso pratico. Non vedo la ragione di questa sua richiesta.

P R E S I D E N T E . Il senatore Urbani ne potrebbe fare oggetto di un sub-emendamento; oppure, se siamo in sede di chiarimenti, si consenta al Presidente, che non partecipa alla discussione, di far notare che la parola « indetti » cristallizza, con riferimento alla norma, il fatto che si debba trattare di un concorso già indetto.

U R B A N I . Dal momento che ne abbiamo discusso non posso non tener conto di elementi che possono essere rilevanti. La discussione svolta qui si è fondata su cifre ed è stato detto che il numero degli idonei è inferiore ai posti. È vero? Se è così, vuol dire che gli « idonei » ci sono già; noi modificheremo ora gli stessi dati fornitici, se per caso vi fossero concorsi banditi (ma ciò non mi risulta), ma non espletati, perchè allora il numero degli idonei aumenterebbe, per non parlare delle questioni che sorgerebbero con gli altri aventi diritto. Perchè non dobbiamo procedere linearmente? Mettiamo a posto gli idonei che ci sono già, non quelli che potranno diventare idonei. Tanto più quando sappiamo che questo concorso non si è voluto espletare, per cui si è presentato questo disegno di legge.

In ogni caso dal momento che noi abbiamo deciso di votare contro questo provvedimento, non insisto. Se l'osservazione vi pare pertinente e chiarificante, può essere accolta, altrimenti noi ci rimettiamo alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Urbani, anche a nome della Commissione, per questa disponibilità.

L I M O N I , *relatore alla Commissione.* Per un chiarimento: la parola « indetti » nel caso che i concorsi non siano stati espletati, non reca nessun danno, non altera la sostanza delle cose. La preoccupazione era venuta anche a me allorchè, nel luglio scorso, se ne discusse: proponevo di inserire le parole: « o già indetti », perchè non avvenisse che si indicessero concorsi dopo.

U R B A N I . Noi siamo per le parole: « già espletati »: il nostro gruppo presenta l'emendamento all'articolo 1 proponendo la soppressione delle parole « o indetti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Urbani ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 1, le parole: « o indetti ».

Metto in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Valitutti al terzo comma del testo anzidetto, tendente a sostituire la parola « risultanti » con le seguenti altre: « attualmente disponibili che risultino ».

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1, nel testo emendato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 1, è stato proposto, dai senatori Franca Falcucci e Accili, d'inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come inse-

gnanti di scuola popolare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-1971, purchè fossero in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

FALCUCCI FRANCA. Vorrei fornire un chiarimento sulla ragione per la quale mi permetto di chiedere alla Commissione l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo. È ovvio evidentemente che non posso che essere rispettosa della decisione che la Commissione vorrà adottare.

Questo testo dell'articolo 1-bis ha una lunga storia: tutti i colleghi sanno che il testo di questo articolo era stato approvato all'unanimità dalla 1^a Commissione, nel quadro della legge di riforma della pubblica amministrazione, perchè attiene all'applicazione dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ma quando in Aula, in ordine al disegno di legge n. 114 fu deciso lo stralcio di alcuni articoli, questo articolo, insieme ad altri, fu rinviato in Commissione.

Con questa norma si vuole regolarizzare la situazione di un residuo numero di insegnanti di scuola popolare assegnati agli uffici dall'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, per l'organizzazione della scuola popolare. Essi furono materialmente nominati anche dopo il termine fissato dalla legge n. 775, ma in ragione di una graduatoria valida prima di tale data in virtù della quale il servizio comunque venne considerato a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Per questo, avendo beneficiato della legge n. 775 già ricordata gli insegnanti compresi in tale graduatoria prima dei termini fissati da detta legge, sembra giuridicamente corretto ed umanamente equo interpretare

ed applicare tale norma per tutti quegli insegnanti, di cui al servizio in oggetto, per i quali il termine di decorrenza dello stesso sia quello del 1° ottobre 1970, e cioè facendo riferimento all'anno scolastico 1970-71.

Quanto ai tempi di presentazione di detto articolo non c'è stato nessun colpo di mano, essendo ben noti a tutti i colleghi i precedenti procedurali dell'iniziativa.

Questo per chiarire le ragioni di un atteggiamento che io ritengo assolutamente corretto, anche se, nel merito, l'emendamento può non essere da tutti condiviso.

PIOVANO. A me non risulta di avere acconsentito alla proposta di approvazione avanzata dalla senatrice Falcucci.

FALCUCCI FRANCA. Non per l'approvazione: siccome l'opposizione maggiore, in precedenza (il 9 agosto scorso), venne dal senatore Perna, io ho chiesto allo stesso senatore Perna se il suo Gruppo avrebbe avuto difficoltà pregiudiziale alla presentazione del testo, ed il senatore Perna mi ha detto di non avere pregiudiziali del genere, salvo la valutazione del merito. Questi sono i termini della questione.

PIOVANO. Quello che mi lascia personalmente molto perplesso è il fatto che essendoci pervenuto soltanto questa mattina l'emendamento...

FALCUCCI FRANCA. L'emendamento è stato presentato da me una settimana fa. È nel fascicolo degli emendamenti, già stampato.

PIOVANO. Lei può averlo presentato anche un mese fa, ma materialmente io l'ho avuto questa mattina.

FALCUCCI FRANCA. Perchè questa mattina soltanto? Nel fascicolo degli emendamenti io ce l'ho da almeno una settimana.

URBANI. L'abbiamo avuto questa mattina, il fascicolo degli emendamenti.

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

PRESIDENTE. Gli emendamenti si usa consegnarli su richiesta; anche in Aula si fa così.

PIOVANO. Il sottoscritto e i suoi colleghi si sono visti recapitare un testo in cui ci sono riferimenti ad articoli di legge il cui contenuto non si può conoscere a memoria. A questo punto vorrei sapere qual è l'oggetto della disposizione qui richiamata.

In secondo luogo devo rilevare che questi idonei sono stati assunti come insegnanti di scuola popolare. La scuola popolare è una scuola di carattere diverso da quella di cui ci stiamo occupando. Noi ci stiamo occupando degli insegnanti delle scuole ordinarie. Da che parte vengono gli insegnanti della scuola popolare, quali qualifiche ad essi si richiedono e a quali posti corrispondenti dell'amministrazione si possono collegare, io non so, in questo momento. È una questione che avremmo voluto studiare. Questa è la ragione aggiuntiva delle nostre perplessità. Se la collega Falcucci fosse così cortese da darci qualche chiarimento le saremmo grati: lei ha studiato questo argomento, mentre noi lo affrontiamo solo adesso.

FALCUCCI FRANCA. Mi permetta, signor Presidente: io non ho riaffrontato nel merito la questione perchè nei mesi di luglio e di agosto dell'anno scorso ne discutemmo nel corso di più sedute, in occasione dell'esame del disegno di legge numero 1723, di contenuto identico. Comunque, riassumo brevemente.

La legge 17 dicembre 1947 che disciplina l'organizzazione dei corsi popolari prevede la possibilità che alcuni insegnanti inclusi nelle graduatorie possano essere assegnati agli uffici amministrativi preposti alla organizzazione di detti corsi. In base all'articolo 25 della legge 775 questi insegnanti, come tutto, diremo così, l'avventiziato, sono stati inseriti in pianta stabile. Circa un centinaio di loro hanno avuto questa possibilità.

Non ne hanno invece usufruito quegli insegnanti che, pur essendo stati assegnati a tali servizi oltre i termini previsti dalla legge n. 775, giuridicamente si considerano in ser-

vizio a partire dal 1° ottobre 1970. Si tratta dunque di sanare una situazione di disuguaglianza verificatasi per un numero residuo, di circa trenta insegnanti. Sottolineo che la ragione del provvedimento consiste nel fatto che per tutti gli insegnanti inclusi in questa graduatoria, quale che sia stata la data materiale di chiamata, il servizio viene considerato dal 1° ottobre 1970 e per tutto l'anno scolastico.

Ricordo altresì che la Commissione interni del Senato, valutato il problema, approvò la soluzione da me proposta includendola nell'articolo 11 del disegno di legge n. 114 e che costituisce il testo dell'articolo aggiuntivo ora all'esame di questa Commissione.

VALITUTTI. Sono pienamente favorevole all'emendamento presentato dalla senatrice Falcucci perchè rappresenta veramente la riparazione di una piccola ingiustizia. A parte l'eventuale questione pregiudiziale, se i senatori comunisti consentono l'inserimento dell'emendamento in questo disegno di legge, io ritengo che nel merito si debba essere favorevoli.

PIOVANO. La senatrice Falcucci ha espresso con molta chiarezza, vorrei dire didattica — e la ringrazio — la natura del problema; però mi consentirà di avere un'opinione difforme sul merito, in quanto io penso che quando una legge fissa dei termini, questi termini vadano rispettati, perchè ogni volta noi ci possiamo trovare di fronte a casi di questo genere

Continuamente siamo vessati da persone o gruppi di persone che essendo rimaste tagliate fuori dall'applicazione di certi benefici per pochi giorni o per pochi mesi, chiedono una dilatazione dei termini. Se noi ci mettiamo su questo piano inclinato non sappiamo più dove e come ci fermeremo. Ecco perchè io, senza entrare in giudizi di merito sulla qualifica di queste persone, direi: mi dispiace, la porta è chiusa e non la si può riaprire. Questa è la nostra posizione perchè pensiamo che le leggi così come sono vadano applicate. Certo le leggi possono essere rivedute, come voi fate; però voi le rivedete in un modo pericoloso, perchè con questo spi-

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

rito si può rivedere ogni e qualsiasi legge. Per esempio, recentemente abbiamo fissato il limite pensionistico a 65 anni. Può darsi che qualcuno si trovi a compiere i 65 anni il 30 settembre, dovendo andare in pensione a quella data. Questa va bene. Se invece compie 65 anni il 2 ottobre, ecco che guadagna; per cui, senza volerci impuntare, ci si consenta almeno con tranquilla coscienza di votare contro l'emendamento e di richiamare quest'esigenza a tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Piovano, nessuno ha pensato che lei si volesse impuntare, nè il suo Gruppo. Stiamo esaminando pacatamente la questione

FALCUCCI FRANCA. Sono completamente d'accordo con le considerazioni del senatore Piovano, ma qui ci troviamo in una situazione giuridica che non può essere disattesa.

PRESIDENTE. A titolo personale, vorrei solo aggiungere che una certa perplessità che poteva sorgere viene sostanzialmente superata dal fatto che la decorrenza legale è quella del 1° ottobre. Questi insegnanti vengono pagati dal 1° ottobre anche se la nomina è successiva.

BURTULO. Non ho assolutamente nulla da aggiungere a quello che ha detto il presidente Cifarelli, al quale pertanto mi associo.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni metto in votazione il testo dell'articolo 1-bis, come proposto dalla senatrice Falcucci.

(È approvato).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente articolo 17 sarà

restituito agli istituti e alle scuole di provenienza, con l'inizio dell'anno scolastico 1974-1975 ».

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Valitutti il seguente emendamento: sostituire alle parole: « con l'inizio dell'anno scolastico 1974-75 », le parole: « con l'inizio dell'anno scolastico 1975-1976 ». Mi pare che in proposito il relatore si sia già pronunciato.

La Commissione affari costituzionali ha dichiarato di non avere osservazioni da fare.

C'è poi un altro emendamento all'articolo 2 presentato dal senatore Dante Rossi: « il personale comandato o distaccato di fatto di cui al precedente articolo 17, alla data della pubblicazione della legge è obbligato a una dichiarazione per optare, in via definitiva, fra gli Istituti e le scuole di provenienza e gli enti presso i quali presta servizio in qualità di comandato o distaccato ».

Il suo emendamento, senatore Rossi, dovrebbe essere aggiuntivo all'articolo quale risulta con l'emendamento del senatore Valitutti se viene approvato?

ROSSI DANTE. Il mio emendamento e quello del senatore Valitutti sollevano lo stesso problema, ma lo risolvono in termini diversi. Infatti, mentre il testo originario fa obbligo al personale distaccato o comandato di rientrare nelle scuole e negli istituti di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1974-75, il senatore Valitutti propone lo slittamento di un anno di questa data, ponendo il problema non più in termini di gradualità ma obbligatori.

Con il mio emendamento, invece, io dico: nel momento in cui andrà in vigore la legge, coloro che si trovano nella posizione di comando e di distacco dovranno fare subito una dichiarazione di opzione, cioè dovranno dichiarare se intendono rimanere nel posto che attualmente ricoprono oppure ritornare nelle scuole di provenienza. La riconquista o il mantenimento del posto originario dovrà avvenire con l'inizio dell'anno scolastico 1975-1976, perchè in tal modo daremo anche la possibilità agli istituti scolastici periferici di sapere in tempo utile quali sono gli inse-

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

gnanti e come questi debbono essere riutilizzati nell'ambito della scuola.

U R B A N I . L'emendamento del senatore Valitutti modifica soltanto da data oppure introduce anche il concetto di opzione?

P R E S I D E N T E . L'emendamento modifica soltanto la data; è il nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 18 che introduce un criterio tassativo, in luogo di quello gradualistico del testo ora in vigore, che tiene presenti le successive immissioni di nuovo presenti le successive immissioni di nuovo

U R B A N I . In ordine al principio di opzione, che invece è presente nell'emendamento del senatore Rossi, debbo dire che l'esigenza di dare soluzione al problema forse esiste, ma vi sono delle difficoltà che oso definire insuperabili se non si modifica radicalmente il presente disegno di legge. Infatti, in quali condizioni si verrebbero a trovare coloro che dovessero optare per rimanere nel posto attualmente ricoperto come comandati o distaccati? Non potrebbero rimanervi perchè la legge, di cui il presente provvedimento sarebbe solo un « prolungamento », dice in modo tassativo che tutti coloro che si trovano in posizione di comando o di distacco debbono rientrare nei posti di provenienza. Ciò in quanto è l'istituto del comando e del distacco che quella legge vuole abolire.

Pertanto, se noi vogliamo (giustamente, mi pare, per le cose dette dal senatore Valitutti) sistemare coloro che hanno già acquisito una lunga esperienza, dobbiamo adottare un provvedimento che dia loro la possibilità di entrare nei ruoli e di coprire i posti in organico dell'amministrazione della pubblica istruzione; perchè non possiamo mantenerli *sine die* in una condizione che è in contrasto con la norma generale che tende ad abolire l'istituto del comando e del distacco.

M O N E T I . Vorrei fare molto brevemente alcune considerazioni sulla proposta del senatore Rossi.

Non è questa la prima volta che si affronta il problema di cui ci stiamo occupando; ri-

cordo anzi che venne fatta una legge — non posso precisare in quale anno — con la quale si dava, a tutti coloro che si trovavano in posizione di comando presso la pubblica amministrazione, il termine di cinque anni per decidere se rientrare nell'ambito della scuola oppure rimanere nella pubblica amministrazione, tramite però un concorso inteso ad accertare la loro capacità di lavorare in quel determinato settore. Perchè una cosa è assumere il personale sotto la spinta dello stato di necessità, altra cosa, invece, è assumerlo dopo un concorso che dimostri le sue reali capacità.

Sarebbe quindi troppo semplice risolvere oggi il problema con un'opzione. D'altra parte, anche accettando la proposta del senatore Rossi, la questione rimarrebbe sempre aperta, perchè avvenuta l'opzione, bisognerebbe fare un'altra legge la quale stabilisse che coloro i quali hanno optato per rimanere nei servizi amministrativi della Pubblica istruzione debbono lasciare subito liberi i posti in quanto sono comandati, ma restano in ruolo nella scuola elementare. Peraltro (ecco il terzo punto), può darsi che uno dei motivi per cui questa gente si trovi comandata presso la pubblica amministrazione sia stato proprio quello della mancata assunzione a debito tempo del personale idoneo che viene contemplato dal presente disegno di legge; quindi, non è escluso che, approvato il disegno di legge stesso, venga a cessare la necessità di utilizzare questo personale.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal senatore Rossi.

L I M O N I , *relatore alla Commissione*. Vorrei fare osservare al senatore Rossi che la sua proposta sovverte completamente la *ratio* del presente disegno di legge. Il collega Urbani ha accennato poc'anzi al fatto che la norma relativa alla restituzione di questo personale ai posti di provenienza s'ispirava al principio di sopprimere l'istituto del comando che si prestava a gravi abusi.

A questo scopo, infatti, è nato l'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283, che noi ora vorrem-

mo modificare non nella logica, ma nella forma e nei tempi di applicazione.

In altri termini, mentre l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dice che all'atto di assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui allo stesso articolo, altrettante unità di personale comandato o distaccato di fatto presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica sono restituite agli istituti ed alle scuole di provenienza, noi diciamo invece che detto personale sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1975-76.

Anche così modificata, la norma non altera il sistema previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto presidenziale 31 marzo 1971, n. 283; altrimenti ne viene alterato lo scopo, che è di procedere, per quanto possibile, al divieto dei comandi e dei distacchi e all'eliminazione di quelli che sono attualmente in atto.

S M U R R A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo fa proprie le argomentazioni del senatore Limoni e aggiunge che, nel momento in cui il disegno di legge in esame fu concertato con il Tesoro, la condizione alla quale si ottenne l'adesione di tale Ministero fu che, pur ponendoci il problema degli insegnanti utilizzati altrove nel corso di questi ultimi anni e che, pertanto, avevano acquisito nuove esperienze, li avremmo gradualmente restituiti alle sedi di provenienza. Esiste quindi, da parte nostra, anche un impegno di natura morale in questo senso e sta qui la ragione dell'adesione soltanto alla richiesta dello slittamento dell'applicazione della norma a partire dall'anno scolastico 1975-76 anziché 1974-75, essendo quest'ultimo già in corso.

U R B A N I. Ritengo che l'esigenza prospettata dal collega Dante Rossi meriti di essere accolta dal Governo sotto forma di impegno a studiare una formula per l'inserimento nei ruoli più adatti di un personale di cui si ritiene opportuna l'utilizzazione anche perchè, forse, non è più in grado di tornare in modo efficace all'insegnamento. A me risulta che l'Amministrazione della pubblica

istruzione aveva proposta l'istituzione di un ruolo parallelo, proposta peraltro respinta dal Tesoro evidentemente perchè ciò significava, in sostanza, aumentare l'organico complessivo di quell'Amministrazione. A mio avviso, tuttavia, si potrebbe realizzare un simile disegno, facendo salvo il numero complessivo del personale disponibile. Cioè si potrebbe istituire il ruolo parallelo, assegnandovi quel personale che, a domanda, ne voglia far parte e diminuendo, contemporaneamente, per un ugual numero di posti il ruolo normale. In tal modo l'organico complessivo a disposizione del Ministero rimarrebbe inalterato e inalterata la spesa complessiva a esso destinata. Se questo progetto fosse realizzabile, un impegno del Governo sarebbe opportuno e gradito.

L I M O N I, relatore alla Commissione. E una proposta che esula dal contesto del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Il suggerimento del senatore Urbani può porre in essere tutto un certo ordine di ragionamento e spetterà al relatore e soprattutto al rappresentante del Governo rendersi interpreti dello spirito che io anima e cercare di raggiungere quel risultato di chiarificazione e di migliore organizzazione interna dell'Amministrazione della pubblica istruzione che ci si propone. Tuttavia qui occorre essere concreti. Ed essere concreti significa tener conto che siamo in presenza di due emendamenti, uno proposto dal senatore Valitutti, l'altro dal senatore Dante Rossi. E li devo mettere ai voti, poichè la discussione su di essi si è conclusa.

R O S S I D A N T E. Vorrei dare un contributo concreto alla risoluzione del problema ritirando l'emendamento da me proposto e facendo una precisazione

Non dissento affatto dal tentativo di raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione degli abusi nei comandi, perchè questo è il proposito che tutti vogliamo realizzare. Tuttavia, di fatto non si può prescindere da due realtà concrete. La prima — e l'ho sentita ripetere qui in Commissione — consiste nel fatto che

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

questo personale, legittimamente o illegittimamente, con abuso o no (non m'interessa fare una simile valutazione) è distaccato in alcuni casi da un'infinità di anni ed ho sentito sottolineare da illuminati colleghi che è auspicabile, per il bene stesso della scuola, che esso non ritorni mai più ad insegnare in quanto ha perduto l'attitudine all'insegnamento.

Seconda constatazione: nonostante una precisa disposizione di legge e nonostante termini perentori, questo personale non è ancora ritornato all'insegnamento.

Il mio emendamento voleva risolvere il problema tenendo conto di queste due realtà. Voi obietate che, anzichè risolverlo, lo complica? Ebbene, ritiro l'emendamento. Nessuno però mi può impedire di ribadire la convinzione che, così facendo, all'inizio dell'anno scolastico 1975-76 la situazione rimarrà in larga misura immutata, i comandati e i distaccati saranno là dove si trovano ora e noi non avremo risolto un bel niente. Comunque, con questa convinzione, che è intima e forte, confermo il ritiro dell'emendamento perchè non intendo frapporre il benchè minimo ostacolo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Dante Rossi, anche e soprattutto per la concisione, che ritengo sia sempre il miglior titolo di accreditamento democratico fra noi.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Valitutti, accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Avverto che, in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dalla senatrice Falcucci, occorrerà modificare opportunamente il titolo del provvedimento; se non vi sono osservazioni, il nuovo titolo potrà essere il seguente: « Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale

e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato ».

(Così resta stabilito).

Passiamo ora alla votazione del seguente ordine del giorno, presentato dai senatori Urbani, Papa, Stirati, Dante Rossi, Veronesi e Piovano.

La 7^a Commissione del Senato,

impegna il Governo ad utilizzare esclusivamente negli uffici periferici il personale che, attualmente non in servizio nella pubblica Amministrazione, verrà assunto per effetto del provvedimento relativo al « Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato ».

LIMONI, *relatore alla Commissione.* Chiederei al collega Urbani, primo firmatario dell'ordine del giorno, di sostituire la parola: « esclusivamente » con l'altra: « prevalentemente ».

SMURRA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si associa alla proposta del relatore e invita caldamente il senatore Urbani ad accogliere la modifica suggerita, dichiarando apertamente, come peraltro ha già fatto in sede di discussione, che esso è animato dalla volontà politica di utilizzare largamente, diciamo per il 90-95 per cento, questo personale in periferia. Tuttavia, non si può escludere a priori che si presenti qualche situazione eccezionale per cui questo personale, che appartiene esclusivamente alla carriera ausiliaria, di concetto ed esecutiva, sia necessario, poniamo nella misura del 5 per cento, all'ufficio pensioni. Poichè la volontà del Governo è di rispettare l'impegno che assume in Commissione ed io anche se non sono il titolare del Dicastero lo rappresento tuttavia con pieni poteri, devo prospettare alla Commissione stessa gli impedimenti che potrebbero derivare da una prescrizione così ferrea come sarebbe quel-

7^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975)

la che scaturisce dalla parola: « esclusivamente ». Nel ribadire la volontà assoluta di fare tutto il possibile perchè questo personale sia utilizzato nella misura massima in periferia, invito il senatore Urbani a modificare in « prevalentemente » l'impegno che affida al Governo con il suo ordine del giorno.

P I O V A N O . Non mettiamo nè « esclusivamente » nè « prevalentemente »: non mettiamo nulla, perchè cambiare « esclusivamente » in « prevalentemente » significa che sarà poi sufficiente che alla periferia sia destinato il 51 per cento del personale per rispettare l'impegno.

L I M O N I , *relatore alla Commissione*: Sono favorevole all'emendamento del senatore Piovano.

S M U R R A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Urbani nel te-

sto di cui ho dato già lettura nel quale viene soppressa la parola: « esclusivamente ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

U R B A N I . Il Gruppo comunista ribadisce il suo voto contrario.

R O S S I D A N T E . A nome del Gruppo della sinistra indipendente dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO